

Decreto legislativo
concernente l'introduzione di misure di incentivo alla rivitalizzazione di
edifici dismessi ubicati prevalentemente nelle regioni periferiche e
approvazione di un credito quadro complessivo di 10'000'000 di franchi
per il periodo 2020-2024
 (del 20 gennaio 2020)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 13 marzo 2019 n. 7634 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 17 dicembre 2019 n. 7634R della Commissione gestione e finanze,

decreta:

Art. 1 Per il periodo 2020-2024 è stanziato un credito quadro di 10'000'000 di franchi da destinare alla concessione di sussidi cantonali per progetti di recupero e rivitalizzazione di immobili dismessi ubicati prevalentemente in regioni periferiche promossi da comuni, gruppi di comuni o altri enti di diritto pubblico, oppure da partenariati pubblico-privati con una partecipazione pubblica a livello finanziario e decisionale.

Art. 2 ¹Per poter beneficiare del contributo, l'immobile oggetto della richiesta dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

- a) deve essere già inattivo da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (fa stato la statistica dell'Ufficio stime);
- b) la sua valenza strategica è comprovata a livello regionale (fa stato la decisione del Consiglio direttivo del relativo Ente regionale per lo sviluppo);
- c) ha ospitato nel tempo una documentata attività economica.

²Se l'immobile è di proprietà privata, questo deve soddisfare le seguenti caratteristiche aggiuntive:

- a) l'offerta dell'immobile non trova corrispondenza nella domanda sul libero mercato (costituiscono carattere probatorio il numero di contatti infruttuosi del proprietario con eventuali investitori, a fronte di un prezzo adeguato alle caratteristiche dell'oggetto comprovato da una perizia indipendente);
- b) non è stato interessato da modifiche del Piano regolatore o insediamenti contigui intercorsi negli ultimi 5 anni che ne abbiano aumentato direttamente o indirettamente il valore;
- c) al momento della richiesta di sussidi ai sensi del presente decreto legislativo, è stato costituito un gruppo promotore ai sensi dell'art. 1.

Art. 3 ¹Per ogni progetto possono essere concessi i seguenti tipi di sussidio:

- a) mutuo a tasso d'interesse agevolato o senza interesse,
- b) contributo a fondo perso.

²Il sostegno ai progetti sottostà ai seguenti vincoli:

- a) non sono ammessi contenuti puramente commerciali o residenziali;
- b) i promotori di un progetto assicurano l'apporto di mezzi propri pari ad almeno il 25% dell'investimento complessivo;
- c) il cumulo dei mutui e dei sussidi a fondo perso stanziati per un singolo progetto non può superare il 50% dell'importo computabile;
- d) per l'elaborazione del modello imprenditoriale e l'approfondimento pianificatorio, è possibile stanziare sussidi a fondo perso fino al 50% dell'importo computabile.

³I promotori sono chiamati a interessarsi degli aiuti della Confederazione per questo tipo di operazione e a documentare le risposte ottenute.

⁴Per la concessione di sussidi è richiesta l'elaborazione di un modello imprenditoriale, comprendente segnatamente uno studio di fattibilità e un piano degli affari.

901.400

⁵Il Consiglio di Stato, su proposta degli Enti regionali per lo sviluppo e sentito il Gruppo strategico per la politica regionale, decide la concessione dei sussidi per il sostegno all'elaborazione del modello imprenditoriale e l'approfondimento pianificatorio.

⁶Il Gran Consiglio decide la concessione dei sussidi per il sostegno ai progetti di realizzazione.

⁷Il Consiglio di Stato, qualora dovesse constatare la prevalenza dell'interesse privato su quello pubblico, può in ogni momento revocare la decisione di sostegno di cui al cpv. 5 e cpv. 6 ed esigere la restituzione dei sussidi già erogati.

⁸Per quanto non disciplinato dal presente decreto legislativo sono applicabili le disposizioni della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 e della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb).

Art. 4 I crediti di cui all'art. 1 sono iscritti al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione dell'economia.

Art. 5 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.¹

²Il decreto resta in vigore fino al 31 dicembre 2024.

Pubblicato nel BU **2020**, 109.

¹ Entrata in vigore: 27 marzo 2020 - BU 2020, 109.